

Spese sanitarie e fisco: un utile vademecum

Spesso i cittadini richiedono al farmacista chiarimenti in merito alle modalità da seguire per la deduzione o la detrazione delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi. La Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani ha recentemente pubblicato un ampio vademecum sull'argomento, di cui riportiamo ampi stralci e qualche utile integrazione.

Dedurre o detrarre?

La legge prevede che i soggetti portatori di handicap e coloro che sono stati dichiarati invalidi dalle Commissioni mediche pubbliche ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra possano *dedurre* le spese sanitarie dal reddito complessivo, sia che essi usufruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Gli altri contribuenti possono invece *detrarre* dall'imposta lorda il 19% della spesa eccedente 129,11 euro. Ad esempio, se la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di medicinali e/o medica è stata pari a 310 euro occorrerà sottrarre a tale spesa la franchigia di 129,11 euro e, quindi, applicare il 19% (es. $310 - 129,11 = 180,89 \times 19\% = 34,37$ euro).

Cosa si intende per "spese sanitarie"?

Si intendono le spese per:

- ✓ interventi chirurgici e spese correlate; spese per ricovero e degenza;
- ✓ esami di laboratorio, indagini radiologiche, ricerche e applicazioni;
- ✓ prestazioni specialistiche rese da ambulatori, istituti specializzati, ASL (*compresi gli eventuali ticket pagati per le spese sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*), medico specialista o generico (*comprese le visite e le cure di medicina omeopatica*);
- ✓ assistenza specifica (*assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da personale qualificato*);
- ✓ acquisto e affitto di protesi e apparecchiature sanitarie es. (*protesi dentarie, apparecchi ortodontici, apparecchi auditivi, occhiali da vista (lenti+montatura), lenti a contatto, liquidi per lenti, apparecchio per aerosol, apparecchio per misurare la pressione del sangue, ecc.*);
- ✓ **medicinali**, compresi gli eventuali ticket o altre forme di compartecipazione alla spesa, i medicinali da banco **e i prodotti omeopatici**;
- ✓ integratori alimentari, quando ne sia stata accertata la finalità medico-sanitaria, curativa o preventiva documentata dalla prescrizione del medico. (*)
- ✓ spese veterinarie, sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, con il limite massimo annuo di € 387,34 ed una franchigia di € 129,11, sono ricomprese, oltre alle spese relative alle prestazioni professionali rese dal medico veterinario, anche quelle relative all'acquisto di medicinali specifici da questi prescritti.

Per alcune delle fattispecie indicate esistono limitazioni, che non è possibile elencare in questa sede e che potranno esservi indicate dai competenti uffici al momento della compilazione della dichiarazione dei redditi.

Documentazione richiesta per il 2007

Limitandoci a considerare le spese sanitarie sostenute in farmacia, queste dovranno essere documentate attraverso un apposito scontrino fiscale rilasciato dal farmacista al momento dell'acquisto del medicinale ovvero dalla relativa fattura di acquisto.

- ✓ Per detrarre o dedurre l'importo dei ticket (quota fissa sulla ricetta, quota fissa a confezione - nelle Regioni ove previsto; differenze di prezzo sostenute dal paziente) il cittadino deve allegare alla propria dichiarazione dei redditi fotocopia della prescrizione rilasciata in regime di assistenza SSN (ricetta "rossa") più lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, di importo corrispondente.
- ✓ Per i medicinali a totale carico del cittadino e vendibili solo su presentazione di ricetta medica dovranno ugualmente essere presentate copia della ricetta e lo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia.
- ✓ Nel caso infine di medicinali acquistabili anche senza prescrizione il cittadino deve presentare gli scontrini fiscali e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a

richiesta degli Uffici, un'autocertificazione attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente deve anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia.

Cosa deve riportare lo scontrino fiscale per essere valido

Per gli scontrini emessi dal 1° gennaio al 30 giugno 2007 può essere indicata solo la qualità del bene (es. lo scontrino può riportare la dicitura "MEDICINALI" oppure "OMEOPATICI" oppure "NOLEGGIO AEROSOL" senza ulteriori specificazioni), la quantità acquistata ed il prezzo corrisposto.

A decorrere dall'1.7.2007 e fino al 31.12.2007 la spesa relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata dallo scontrino fiscale (o fattura) contenente la specificazione di natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario (cosiddetto "scontrino parlante"). Questo significa che deve essere precisata la natura del prodotto (es. MEDICINALE), il nome del prodotto acquistato (es. Aspirina 20 cpr), la quantità acquistata (es. "1") e l'importo pagato. Nel periodo compreso fra 1.7.2007 ed il 31.12.2007 le specificazioni richieste potevano anche non essere indicate sullo scontrino fiscale (comunque rilasciato), ma su un documento redatto dal farmacista al momento dell'acquisto. Questo documento, più il relativo scontrino, costituiscono documentazione comprovante l'acquisto dei medicinali.

Per gli scontrini emessi nello stesso periodo l'indicazione del codice fiscale dell'acquirente può essere riportata a mano sullo scontrino dal destinatario del farmaco prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con una circolare del 28 marzo 2008, l'Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità al cittadino di integrare le informazioni eventualmente mancanti sugli scontrini emessi nel periodo 1.7.2007-31.12.2007, in considerazione del fatto che molte farmacie italiane non sono state in grado di emettere scontrini fiscali regolari e che molti cittadini non hanno richiesto al farmacista il documento integrativo. Per fare questo il contribuente deve allegare allo scontrino un foglio in cui riporterà il suo codice fiscale e autodichiarerà la natura, la qualità e la quantità del bene cui lo scontrino fa riferimento. A decorrere dal 01.01.2008 è obbligatorio per tutte le farmacie rilasciare esclusivamente scontrini fiscali "parlanti", completi del codice fiscale del contribuente cui il medicinale è destinato. Questi scontrini vanno conservati per la dichiarazione dei redditi del prossimo anno.

Attenzione: se si acquistano medicinali per conto di un' altra persona, dovrà essere indicato il codice fiscale di quest'ultima.

Come potete aiutare il farmacista

Il farmacista è obbligato, a richiesta del contribuente, a far comparire in automatico il codice fiscale sullo scontrino. Per evitare errori di trascrizione del codice e per agevolare il servizio reso dal farmacista è molto utile presentare la Tessera Sanitaria in possesso di ogni cittadino, dalla quale il farmacista può leggere in automatico il codice fiscale.

Presentare la Tessera Sanitaria è sempre un' utile abitudine, sia che si acquistino medicinali a pagamento, la cui spesa si vuole portare in detrazione o deduzione, sia che si presenti una ricetta del Servizio Sanitario.

Tuttavia, se non avete con voi la Tessera Sanitaria, vostra o della persona cui il medicinale è destinato, potete sempre comunicare il vostro codice fiscale al farmacista in altro modo (es. mediante fotocopia della Tessera Sanitaria o, semplicemente, dettando il codice fiscale corretto).

*In caso di mancata ricezione o di smarrimento della tessera sanitaria è necessario rivolgersi ad un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate oppure richiederla tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it) o, infine, chiamando il servizio d'informazioni automatico (numero telefonico **848.800.333**).*

** Una circolare emanata dalla Agenzia delle Entrate dopo la pubblicazione dell'articolo (20.06.2008) ha negato la possibilità di detrarre gli integratori e tutti i "parafarmaci", siano essi fioterapici, pomate o colliri ecc.*